

Deliberazione n.: 70 /2016/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO



Nell'adunanza del 24 giugno 2015, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere, relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

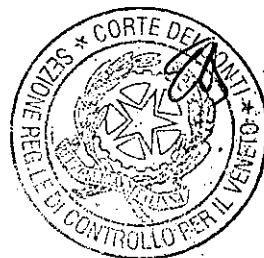
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del comune di Badia Polesine (RO) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 12 maggio 2014 prot. n. 4372, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 8403 del 19 maggio 2014 (acquisita al prot. C.d.c. al n. 4587 del 19.05.2014);



VISTA l'ordinanza presidenziale n. 26/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione della Provincia di Rovigo (RO) emergevano le criticità di cui appresso.

1. Equilibri di bilancio: sulla base dei dati forniti emergeva che, sebbene il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2011, pari ad € 222.464,90=, fosse stato ripianato, raggiungendo un sia pur minimo avanzo di amministrazione (€ 8.642,11) e pur rilevando che la gestione di parte corrente non sembrava mostrare criticità, l'Amministrazione, tuttavia, aveva costruito gli equilibri di bilancio attraverso l'applicazione, per spese correnti, di entrate non aventi il carattere della stabilità. In particolare, per tale finalità era stata utilizzata una quota di oneri di urbanizzazione, pari al 43,21% dell'accertato. A ciò si aggiungeva, a livello di flussi di cassa, una notevole sofferenza in relazione al grado di copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti (59,73%), che si accompagnava ad un disavanzo di gestione della parte corrente, pari a - 67,43%.

2. Gestione della liquidità: Connesso strettamente alle criticità rilevate al punto precedente, si riscontrava, sempre sulla base dei dati forniti, un risultato di cassa nullo e la presenza, a chiusura d'esercizio, di uno scoperto per anticipazioni di cassa pari ad €



161.626,39=. Pur se nei limiti previsti dalla norma, emergeva tuttavia che l'ammontare complessivo delle anticipazioni richieste nell'esercizio 2012 (con un'esposizione di 365 giorni) corrispondeva ad € 4.590.445,65 =, pari al 37,13% delle entrate correnti, accompagnato all'utilizzo dei fondi a specifica destinazione, di cui l'importo di € 349.252,42= non era stato ricostituito alla data del 31/12/2012, così come per i medesimi fondi utilizzati negli esercizi precedenti, corrispondenti ad un totale complessivo di € 1.480.508,62=. Emergeva, inoltre, che anche nel 2013 l'Amministrazione aveva usufruito di anticipazioni di tesoreria e che, quindi, l'utilizzo di tale strumento risultava, a partire dal 2006, ricorrente e costante in ogni esercizio, denotando degli squilibri di cassa strutturali.

Si chiedeva, pertanto, di fornire notizie e motivazioni in merito, con particolare riguardo alle ragioni che avevano determinato, in modo così ricorrente, il deficit di cassa e lo squilibrio finanziario, nonché delle iniziative e le misure adottate - o che si intendevano adottare - al fine di evitare il reiterarsi ulteriore di tale criticità.

3. Gestione residui: Sulla base dei dati forniti, considerato l'insieme dei residui nel loro complesso, emergeva un'incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive, pari a 37,78% (di cui il 17,70% relativi alla parte corrente e il 20,08% alla parte in conto capitale), e soprattutto dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari, a 38,02% (di cui il 22,10% relativi alla parte in conto capitale). Con riferimento alla parte in conto capitale, emergeva la concentrazione,



negli anni riferiti agli esercizi precedenti, di residui vetusti passivi (20,93%). Emergeva, altresì, quanto ai residui passivi in conto capitale, un tasso di smaltimento, pari al 31,51% e che i residui passivi del Tit. II non sembravano essere garantiti dalla copertura dei residui attivi del Tit. IV e del Tit. V, sommati alla disponibilità di cassa, in modo tale da evidenziare, nell'eventualità di dover necessariamente effettuare i pagamenti connessi alle opere pubbliche, potenziali problemi di liquidità e di tenuta degli equilibri di bilancio. Considerando, quindi, l'inesistente disponibilità di cassa e la consistenza dell'avanzo di amministrazione, determinato praticamente dal risultato della gestione dei residui, in sede istruttoria si chiedeva all'Amministrazione di verificare i dati sopra richiamati e di fornire più approfondite notizie in merito a quanto rilevato, unitamente a precisazioni in merito alle modalità di effettuazione delle prescritte operazioni di riaccertamento.

4. Organismi partecipati: L'analisi evidenziava la chiusura in perdita al 31/12/2012, di alcune società partecipate direttamente dall'Ente Locale di cui alcune con situazioni particolarmente critiche. Di esse venivano, in particolare, segnalate, per criticità, le seguenti:

- a) **"Polesine Acque s.p.a."** (quote di partecipazione: 5,17%), per la quale si rilevava in sede istruttoria anche la mancata approvazione del bilancio 2012. Complessivamente, sulla base dei dati rinvenibili nella banca dati Siquel, tra il 2007 e il 2011, si evidenziavano perdite, al netto degli utili, per un totale di € 44.357.540= e la maturazione di un indebitamento, al



31/12/2011, pari ad € 65.117.320=, con emergenza di una situazione debitoria, nei confronti di moltissimi dei Comuni soci, decisamente preoccupante.

- b) **"Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo"** (quote di partecipazione: 4,12%), la quale evidenziava un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -2,23% e un'incidenza sul capitale sociale del -31,10% (ma la perdita, al netto delle voci di cui alle lettere d) ed e) del conto economico, sarebbe superiore), nonché un indebitamento, al 31/12/2012, pari ad € 4.799.893=.

Per dette situazioni, in sede istruttoria, si chiedeva all'Amministrazione di specificare le cause delle perdite sopra segnalate, i controlli posti in essere dall'Amministrazione, nonché le misure adottate e che si intendeva adottare al riguardo, al fine di fronteggiare tale fenomeno. Si chiedeva, altresì, di precisare, nei casi di perdite per più esercizi consecutivi, se erano stati effettuati o se erano in previsione, negli esercizi successivi, aumenti del capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore delle società in argomento. Si chiedeva, altresì, di conoscere se, nei casi più evidenti e consolidati di perdita, fosse stata applicata o si intendeva applicare, rispetto al valore di acquisto delle immobilizzazioni finanziarie, una eventuale svalutazione e se si intendeva comunque istituire un fondo di svalutazione a garanzia degli equilibri e dei bilanci.

Veniva rilevata, inoltre, la presenza di alcuni organismi partecipati che non avevano provveduto ad approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto, tra i quali, più in particolare, la "*Polesine Acque s.p.a.*" (sopra già menzionata) e la sua partecipata "*Polesine Acque Engineering s.r.l.*".



5. Indebitamento: sulla base dei dati forniti e delle verifiche effettuate, si rilevava che, per l'anno 2012, non risulta essere stato rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, attestandosi lo stesso al 8,03%. Sempre con riferimento all'esercizio 2012, nell'ambito di una valutazione sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento in termini di equilibri di bilancio durevoli nel tempo e della sana gestione finanziaria emergeva una certa sofferenza per quel che riguarda il grado di rigidità della spesa corrente (54,42%), nonché un sensibile debito pro capite (€ 1.385= circa). Emergeva, altresì, che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti evidenziava un'incidenza pari al 206,57%, determinando il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7 (come peraltro confermato dalla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario), con particolare riguardo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiori, nel caso specifico, al 150% delle entrate correnti. In proposito, quindi, si chiedevano maggiori e più approfonditi elementi di valutazione con precisazione dell'ammontare dei debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni e delle eventuali misure da adottare a garanzia dei



futuri bilanci nonché al fine del rientro nei limiti del parametro sopra
citato.

6. Finanza derivata: sulla base dei dati forniti, si rilevava l'esistenza di

n. 6 contratti derivati, che, nel loro complesso, rappresentano, valutandone il volume sulla base del loro *mark to market*, circa il 27% dell'ammontare complessivo del debito e, in relazione all'esercizio 2012, hanno prodotto flussi negativi per un totale di € 114.994,77= (pari all'1,64% delle entrate correnti). Considerato, quindi, il sensibile peggioramento, rispetto al 2011 (pari circa al 45,93%), dei differenziali annuali dei flussi, in sede istruttoria si chiedeva di fornire maggiori e più approfondite notizie in merito, con particolare riguardo alla salvaguardia degli equilibri dei futuri bilanci.

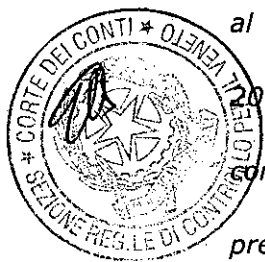
Con nota di risposta pervenuta in data 19 maggio 2014, in epigrafe richiamata, a firma del Sindaco e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Comune di Badia Polesine forniva le proprie argomentazioni e precisazioni in riscontro ai rilievi istruttori. In particolare:

1. Quanto agli equilibri di bilancio, l'Ente rappresentava che relativamente alla quota di oneri di urbanizzazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il Bilancio di previsione era stato impostato senza alcuna destinazione a spesa corrente e che la riscontrata sofferenza, a livello di flussi di cassa derivava principalmente dall'elevato indebitamento contratto dall'Ente nel passato e autorizzato con riferimento alle risultanze dei bilanci consuntivi degli esercizi precedenti, rivelatesi successivamente non sostenibili.

2. Quanto alle riscontrate criticità in relazione alla gestione della

liquidità l'Ente confermava che il risultato di cassa e l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria è connesso a situazione di criticità strutturale all'uopo rappresentando, da un lato, che lo stesso derivava *<originariamente dall'elevato indebitamento autorizzato in passato e rivelatosi di fatto non sostenibile>* e, dall'altro, che *<l'inopportuna scelta di sottoscrivere contratti derivati (Swap), nel corso dell'esercizio finanziario 2007, sta di fatto condizionando negativamente la gestione di cassa sia per il fatto che le scadenze dei pagamenti coinvolgono quasi tutte le mensilità (febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre), che per la loro entità (Esercizio 2012 per Euro 116.000,00 - Esercizio 2013 per Euro 230.000,00 - Esercizio 2014 per Euro 270.000,00)>*. Evidenziava, comunque, che *<il blocco delle spese d'investimento con ricorso ad indebitamento oneroso, intrapreso dall'Amministrazione Comunale a decorrere dall'esercizio 2009, e confermato, ad oggi, fino al 2016 con il Bilancio pluriennale 2014-2016, consentirà la riduzione dello stock del debito in modo significativo ma, inciderà relativamente sulla gestione di cassa. In presenza di una spesa "storica" difficilmente comprimibile, appare determinante fin d'ora che solo una ripresa economica o l'estinzione anticipata dei contratti derivati, per i quali il Comune trovasi in causa con l'istituto bancario, possano modificare e migliorare lo stato della liquidità. Seppur in presenza di tassazione locale ad aliquote massime (Addizionale Comunale Irpef al 0,8% dal 2007, aliquote Ici*

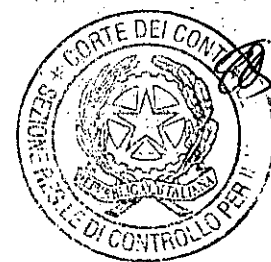




al 7 x 1000 dal 2001 e Imu con aliquote del 5,75 e 10,10 x 1000 dal 2012 e 10,60 dal 2013) la congiuntura economica sfavorevole non ha consentito e non consente il recupero, in tempi brevi, del gettito previsto. Le attività di accertamento, ancorché svolte regolarmente, producono i loro effetti in misura insufficiente e in tempi lunghi. Un'altra circostanza che condiziona lo stato di sofferenza della liquidità risulta essere quella relativa al fatto che diverse spese, correnti e d'investimento, risultano finanziate da contributo regionale. Le stesse devono essere anticipate dall'Ente e l'effettivo introito dei contributi avviene con notevole ritardo. Al 31/12/2012 i crediti esigibili dalla Regione Veneto ammontavano a Euro 138.879,47 di cui Euro 41.521,09 di parte corrente. Anche i crediti correnti nei confronti della Società partecipata Polesine Acque Spa, per rimborso oneri di ammortamento mutui per S.I.I., complessivamente Euro 165.171,77 di cui Euro 76.823,92 dalla competenza 2012, e dalla Società Ecogest srl ora Ecoambiente srl, per rimborso oneri di gestione RSU, in Euro 119.061,92 di cui Euro 77.094,14 dalla competenza 2012, che risultano riscuotibili con difficoltà stanti le analoghe condizioni finanziarie in cui si trovano le Società in parola, determinano l'attuale carenza di liquidità.

La legislazione, nel corso dell'esercizio 2013 (differimento e successiva abolizione dell'Imu sulla 1^a casa), ha poi fortemente condizionato le disponibilità di cassa e pur riconoscendo che, in tale situazione, si appalesa una forma di indebitamento è evidente, dalle disposizioni di Legge (estensione del limite a 5/12 durante l'anno

2013 e per tutto il 2014) che tale situazione, ancorché anomala, viene resa/ritenuta "normale" e di fatto legittimata. Nel corso del corrente esercizio 2014 si ritiene possa esserci un sensibile miglioramento ma, l'incertezza sui flussi attesi sia da parte dello Stato, per ritardi e modifiche delle disposizioni di Legge, sia da parte dei contribuenti, a causa della situazione di crisi economica e del lavoro, non consentono di fare delle previsioni attendibili circa una data entro la quale la situazione possa normalizzarsi>.



3. Quanto alla gestione dei residui, l'Amministrazione confermava i dati e precisava che fra i residui passivi al 31/12/2012 la somma di Euro 348.924,58 risultava correlata a fondi a specifica destinazione derivanti da prestiti obbligazionari contratti, le cui somme erano state incassate nel corso dell'esercizio 2007. A riguardo evidenziava che, al termine dell'esercizio 2014, le predette somme (disponibili per Euro 210.294,22) sarebbero state utilizzate per il pagamento di spese d'investimento relative ad opere da ultimare entro lo stesso anno. Confermava, quindi, la congruità dei residui e, con le precisazioni indicate ai punti precedenti, anche l'attendibilità dei relativi crediti alla data del 31/12/2012.

Segnalava che l'andamento della gestione 2013 aveva consentito, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, <di stralciare crediti derivanti da alienazioni patrimoniali per l'importo di Euro 200.195,61 in considerazione del perdurare delle difficoltà economiche delle Ditte aggiudicatarie in concomitanza della crisi che sta attraversando il Paese>.



4. Quanto ai rapporti con gli organismi partecipate, l'Ente versava

in atti copia della relazione al Bilancio consuntivo 2012 e 2013 di Polesine Acque Spa, nonché gli atti relativi al Bilancio consuntivo 2012 e ai Bilanci di previsione degli esercizi 2013-2014 del Consorzio

per lo smaltimento dei rifiuti di Rovigo e, nel far presente che le rilevazioni delle immobilizzazioni finanziarie vengono effettuate con il criterio del "Patrimonio netto", rappresentava che: *<non risultando al momento pervenuto alcun provvedimento di richiesta di ripiano delle perdite all'Ente comunale, sarà cura dell'Amministrazione provvedervi a mezzo di idoneo fondo di svalutazione da istituire nel Bilancio qualora necessario>.*

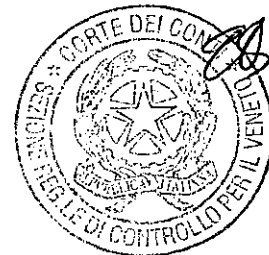
5. Quanto all'indebitamento, l'Ente rappresentava di non aver

attivato alcun indebitamento oneroso a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e di non prevederne l'attivazione fino al 31/12/2016. Evidenziava che, in conseguenza, l'incidenza sia dello stock del debito sulle entrate correnti, che del debito pro-capite erano destinati a ridursi sensibilmente, all'uopo precisando che il debito residuo *<da Euro 15.044.865,50 riferito al 31/12/2012, è passato a Euro 14.059.874,93 al 31/12/2013 e passerà a Euro 13.051.874,93 al 31/12/2014>.* Rappresentava, anche, che il limite all'indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel, nella misura dell'8% per gli esercizi 2013-2014, era stato rispettato sia nel 2013 che nel 2014.

6. Quanto all'utilizzo degli strumenti di finanza derivata, l'Ente

rappresentava l'inopportunità della stipula dei contratti, sottoscritti nel 2007 da altra Amministrazione Comunale, nonché l'esistenza di

un contenzioso con Istituto Bancario. L'Amministrazione, quindi, pur condividendo le osservazioni critiche formulate in sede istruttoria rappresentava che *<le attuali condizioni contrattuali non consentono di fare previsioni circa la loro eventuale estinzione anticipata. Tuttavia, si auspica ancora un'apertura in tal senso, da parte dell'Istituto Bancario, attraverso una proposta che possa essere conveniente e compatibile con le capacità finanziarie dell'Ente. Si fa presente che uno dei contratti scadrà il 31/12/2016, mentre gli altri, per i quali è in corso la causa legale, scadranno tra il 2023 e il 2026>*.



DIRITTO

I. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti



territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

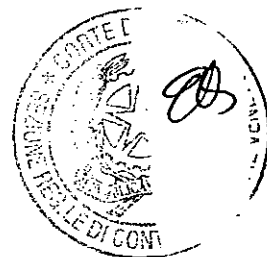
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del *<riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa>* (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Si richiama, in particolare, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174 il quale, nel rafforzare i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, ha stabilito che, in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto *"su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa"* perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli *"obiettivi di finanza pubblica"* e a tutelare *"l'unità economica della Repubblica"* (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

A ciò aggiungasi che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le irregolarità riscontrate le quali,



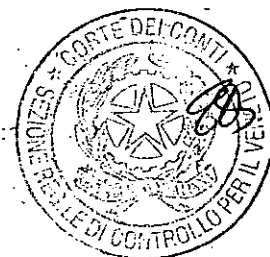


seppur non connotate da gravità tale da incidere sugli equilibri finanziari, ove ripetute, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali, di talché in tali casi si rende necessario rendere edotto il Comune al fine di promuoverne l'eliminazione mediante l'adozione di opportune misure di autocorrezione di competenza degli Enti destinatari. Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

II. Merito

II.1. Passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Badia Polesine, la Sezione premette che in relazione al Rendiconto 2011 il predetto Comune è stato destinatario di pronuncia di accertamento (deliberazione n. 170/2014/PRSP di questa Sezione) con la quale lo stesso veniva invitato ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità in tale sede riscontrate (molte delle quali riscontrate anche nel rendiconto in esame) ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché ad avviare un

serio monitoraggio della situazione finanziaria e a mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le accertate criticità finanziarie.



A detta pronuncia di accertamento è seguita, poi, la deliberazione n. 223/2014/PRSP con la quale questa Sezione, da un lato, ha preso atto che il comune di Badia Polesine avrebbe adottato, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, una serie di misure correttive e, dall'altro, che il predetto Comune non aveva comunque indicato le misure intraprese o che intendeva intraprendere per garantire e migliorare quanto già conseguito, in base a quanto espressamente richiesto dal comma 3, dell'art. 148 bis, del D lgs. 267/2000, stante la critica esposizione debitoria alla quale l'Amministrazione rimaneva comunque soggetta, all'uopo demandando al responsabile dei servizi finanziari di predisporre, con cadenza almeno trimestrale, un'apposita relazione, validata dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL, ed approvata dalla Giunta comunale, contenente l'individuazione delle spese delle quali veniva preclusa l'attuazione, in quanto prive di copertura o sostenibilità finanziaria, nel contempo invitando l'organo consiliare ad effettuare una revisione dei programmi e dei piani di spesa, al fine di garantire un effettivo equilibrio di bilancio.

Quanto alle misure correttive, di cui la Sezione si riservava di verificarne l'effettivo riscontro nel corso del prescritto controllo finanziario sul rendiconto 2012, le stesse, a detta dell'Ente, avrebbero dovuto far conseguire al 31/12/2012 i seguenti obiettivi programmatici:

- chiudere l'esercizio con un risultato di amministrazione positivo;



di ridurre l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti dal 74,86% al 43,21%;

di azzerare il ricorso a proventi da alienazioni per finanziare le spese correnti;

- di ridurre l'esistenza delle anticipazioni di tesoreria non rimborsate, al termine dell'esercizio, da € 372.207,41 a € 161.626,39 e quindi al di sotto del limite massimo del 5% delle spese correnti;
- di ridurre l'incidenza totale del debito sulle entrate correnti dal 261,02% al 214,06%.

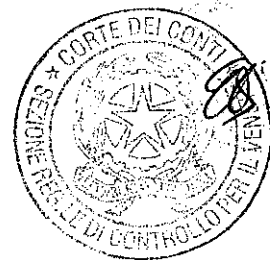
Alla luce dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Badia Polesine e dell'attività istruttoria eseguita, la Sezione prende atto che le misure correttive intraprese hanno consentito al Comune di Badia Polesine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui alla richiamata deliberazione n. 223/2014/PRSP, posto che:

- il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 ha registrato il ripiano dell'intero disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2011, pari ad € 222.464,90= raggiungendo un (sia pur minimo) avanzo di amministrazione (€ 8.642,11);
- l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione a copertura di spese di natura corrente si è ridotto dal 74,86% del 2011 al 43,21% nel 2012 e che è stato azzerato il ricorso a proventi da alienazione per la copertura di dette spese correnti;

- pur permanendo a chiusura esercizio uno scoperto per anticipazioni di cassa, lo stesso è stato riportato al di sotto del limite massimo del 5% delle spese correnti riducendosi da € 372.207,41 nel 2011 a €161.626,39 nel 2012;
- sebbene il Comune permanga in una critica situazione debitoria, l'incidenza totale del debito sulle entrate correnti è stato ridotto dal 261,02% al 206,57%. (l'obiettivo programmatico che l'Ente si era prefissato di conseguire era pari al 214,06%).

In conseguenza di ciò, la Sezione ritiene di poter valutare favorevolmente la richiesta, inoltrata dall'Ente, di modifica della cadenza relativa all'adempimento trimestrale (deliberazione G.C n. 64 del 21/05/2014 di approvazione della relazione riferita al periodo Gennaio-Aprile 2014) per l'inoltro della specifica relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, validata dall'Organo di Revisione, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, nella quale vengano specificatamente individuate le spese delle quali viene preclusa l'attivazione, in quanto prive di copertura o sostenibilità, modificando il predetto termine da trimestrale in semestrale.

Ciò posto, la Sezione, considerate le risultanze dell'analisi effettuata sul rendiconto 2012 e pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria -ampiamente riportato in narrativa, deve, anche in questa sede, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione di quest'ultimo sulle osservazioni e raccomandazioni appresso rappresentate.





II.1.1. In relazione alle criticità riscontrate in sede di verifica degli **equilibri di bilancio**, la Sezione richiama l'attenzione degli organi

tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale) e degli organi politici, ognuno per la parte di competenza, sulla necessità di una verifica effettiva, puntuale e costante di tali equilibri. In particolare, sottolinea la doverosità di una puntuale osservanza delle disposizioni di cui al nuovo articolo 147 e del rimodulato art. 153 del TUEL, così come introdotte dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 174/2012. In proposito reitera le considerazioni e raccomandazioni già formulate in sede di controllo del rendiconto 2011 (deliberazioni n. 170/2013/PRSP e n. 223/2013/PRSP).

Ricorda, altresì, che il principio del pareggio finanziario complessivo (art. 162 TUEL) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, all'uopo richiamando l'attenzione anche sulla recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni.

In specie, le criticità riscontrate nella gestione finanziaria del Comune, quali ampiamente rappresentate in narrativa, evidenziano potenziali pericoli per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio dell'ente e, più in generale, per una sana gestione considerato, tra l'altro, che le medesime

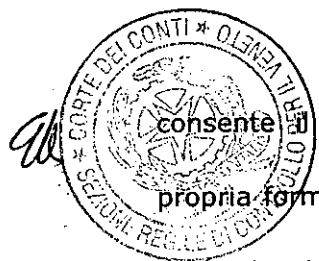
criticità erano presenti anche nelle gestioni degli esercizi finanziari precedenti.

La Sezione, pertanto, non può esimersi dal richiamare l'Ente e, per esso, gli Organi tecnici ed agli Organi politici sulla necessità di adottare ogni iniziativa utile e necessaria a garantire ovvero a rafforzare gli equilibri di bilancio futuri e di compiere una verifica, puntuale e costante, degli stessi, da effettuare con cadenza infrannuale e, comunque, non soltanto in occasione dell'adozione della delibera di cui al comma 2 dell'art. 193 del Tuel.

II.1.2. Quanto alla gestione della liquidità, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sul fatto che il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori, evidenziati nell'art. 5 del D. Lgs 149/2011, che denotano uno squilibrio finanziario.

Il Collegio richiama, pertanto, la disciplina di cui all'art. 222 TUEL, ricordando che, indipendentemente dalle assicurazioni formulate dall'Amministrazione in sede istruttoria, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro onerosa. L'irregolarità in esame costituisce, quindi, senz'altro una violazione del principio di sana gestione finanziaria in quanto vera e propria anticamera dell'illiquidità e, quindi, dell'insolvenza, nei confronti della quale il Comune deve porre in essere ogni azione precauzionale e di contrasto. Rammenta, in proposito, che l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003



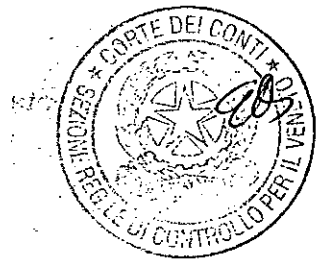


consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, (che è una vera e propria forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione) per "*superare una momentanea carenza di liquidità*". Tale operazione, prolungata nel tempo, costituisce invece comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento. L'ente, pertanto, è tenuto a garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva anche a garantire gli equilibri di cassa.

La Sezione richiama, pertanto, l'attenzione degli organi tecnici e politici dell'Ente sui nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 e dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, che all'articolo 3, modifica il TUEL in più parti elevando il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente locale ad obiettivo primario della gestione.

II.1.3. Quanto alla gestione dei residui, la Sezione, pur prendendo atto delle precisazioni ed argomentazioni addotte dall'Amministrazione in sede istruttoria, sulle quali si riserva di fare le opportune verifiche nel prosieguo delle proprie funzioni di controllo, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sia degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale), che degli organi politici, ognuno per la parte di competenza, sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui (sia attivi che passivi), finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la

riscossione e/o il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. L'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio.



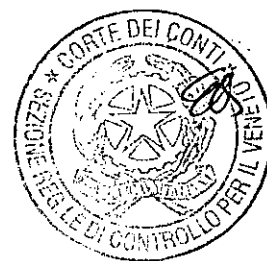
A sua volta, il mantenimento in bilancio dei residui, sia passivi che attivi, datati nel tempo, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (artt. 187 e 228, 4° comma, del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti o incassati i crediti. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponda alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione. Questo viene evidenziato anche in relazione al nuovo obbligo sancito dall'art. 6, comma 17 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012.



Cio premesso, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, la Sezione raccomanda l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza) della verifica costante degli equilibri di bilancio e di un attento monitoraggio della gestione dei residui – soprattutto di quelli vetusti – in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 17 D.L. 95/2012, ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dei predetti equilibri.

II.1.4. In relazione alle **criticità connesse agli Organismi partecipati** ampiamente riportate in narrativa, la Sezione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in sede istruttoria, evidenzia comunque che l'ulteriore irrigidimento della spesa unitamente alla presenza di partecipazioni ad enti e/o a società di capitali in perdita, può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Ne consegue la necessità per l'Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente. Ricorda anche, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui



mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Appare utile, inoltre, suggerire di seguire con analoga attenzione gli esiti, ove presenti, delle procedure di concordato preventivo o fallimentari nonché, in presenza di perdite di esercizio societarie di procedere alla stima dei relativi cespiti, qualora presenti, iscritti nel conto patrimoniale dell'ente, al minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto delle partecipata considerata.

Pertanto la Sezione raccomanda all'Amministrazione comunale di esercitare costantemente i compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano e ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione di detti obblighi ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

II.1.5. In relazione allo sforamento del parametro di deficitarietà

n. 7- *Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL) – ed al mancato rispetto del limite all'indebitamento posto dall'art. 204 TUEL*, la Sezione prende atto degli sforzi già compiuti dall'Amministrazione e dei prospettati risultati derivanti dal blocco del debito almeno fino al 2016,



tuttavia non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul fatto che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata, peraltro nel mancato rispetto (sia pure minimo) di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. Tra l'altro, l'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi tenuto, altresì, conto anche di quanto si dirà appresso sull'utilizzo degli strumenti di finanza derivata.

La Sezione, pertanto, raccomanda un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento. Raccomanda, altresì, di proseguire nell'attivazione di tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro e nel rispetto dei vincoli di legge.

II.1.6. In relazione alle **criticità connesse alla presenza di finanza derivata**, la Sezione non può che richiamare i principi di sana gestione finanziaria ai quali il Comune, nell'esercizio della propria autonomia decisionale, dovrebbe fare riferimento nell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata. Al fine del corretto utilizzo degli strumenti di finanza

derivata, infatti, l'Ente deve non soltanto tenere conto degli effetti dei derivati sul costo del debito (al fine di valutarne il possibile rendimento/incremento degli oneri per interesse) ma anche analizzare l'operazione finanziaria sotto il profilo degli effetti sui rischi ai quali l'ente è esposto in relazione al proprio indebitamento. Pertanto deve essere valutata la ripartizione del rischio tra le parti, esaminando se i rischi di perdite a carico dell'Ente siano o meno superiori rispetto a quelli a carico della banca, senza che tale esposizione sia compensata da proporzionali prospettive di guadagno. Sostanzialmente ciò significa che occorre esaminare la struttura contrattuale del derivato, osservando se lo stesso è caratterizzato da una connotazione speculativa (a favore della banca) oppure da una connotazione di copertura (a favore del Comune) all'uopo considerando che, ovviamente, non può definirsi "di copertura" un'operazione che abbia determinato artificiosamente per il Comune il rischio connesso al rialzo dei tassi (che originariamente non aveva), se ciò si verifica in un momento storico in cui il verificarsi di quel rischio era dato come possibile dal mercato. Occorre, poi, considerare che un altro indice della rischiosità del contratto di finanza derivata può evidenziarsi nella costante negatività, nel tempo, dei valori del *mark to market*, termine con il quale comunemente si intende (Corte di Cassazione, Sez. II penale, sent. n. 47421 del 21.12.2011) *"una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata"*, il cui valore è, pertanto, influenzato da una serie di fattori e sistematicamente modulato in funzione dell'andamento dei mercati finanziari. Come peraltro di recente ribadito dalla Corte Costituzionale



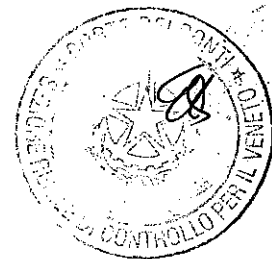


(pronuncia n. 70 del 28 marzo 2012) è necessario che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte degli enti territoriali siano accompagnati da cautele in grado di prevenire l'accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione, e ciò *"in considerazione della natura di questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un'amministrazione pubblica"*.

Altro elemento cui l'Ente dovrebbe prestare particolare attenzione concerne la sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi della banca/advisor della stessa operazione. Per detta argomentazione si richiama quanto in proposito già argomentato da questa Sezione nella Deliberazione n. 170/2009/PRSP (relativa ad altro Comune), laddove si afferma *<il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per il rilascio della dichiarazione di operatore qualificato non può desumersi dall'aver incaricato la controparte bancaria dello svolgimento di servizi specialistici quali quelli di monitoraggio o di consulenza. Si ravvisa, invero, una contraddizione in termini tra il rilascio della dichiarazione di operatore qualificato a una controparte bancaria, quale presupposto per consentire a quella controparte di applicare nei riguardi del cliente un regime informativo e di salvaguardia di minor tutela, sul presupposto che egli disponga di professionalità tali da poter competere "ad armi pari" con la banca, da un lato, e l'avvalimento da parte del cliente dei servizi offerti dalla medesima controparte bancaria per poter acquisire quella professionalità necessaria per competere con la banca medesima, dall'altro lato. In altri termini, appare contraddittorio potersi*

ritenere in grado di competere sullo stesso piano di una banca, con la conseguente rinuncia alle protezioni normative, quando per raggiungere quel piano ci si va a servire proprio di quella stessa banca dalla quale semmai ci si dovrebbe eventualmente tutelare. E', infatti, innegabile che, rivolgendosi a una banca, l'Ente si avvale di un operatore qualificato, ma altresì innegabile che, rivolgendosi alla stessa banca che è controparte dell'operazione rispetto alla quale si richiede la consulenza, l'Ente si avvale di un soggetto che versa in un ontologico e inevitabile conflitto di interessi, che mina pertanto l'affidabilità dell'avviso reso sotto il profilo del difetto di terzietà rispetto all'affare oggetto di valutazione, terzietà che, assieme alla competenza, costituisce un elemento fondamentale e imprescindibile per assicurare la qualità e l'attendibilità della consulenza. In proposito occorre tenere in conto che la specularità della posizione delle due controparti dell'operazione derivata fa sì che le perdite dell'una si traducano esattamente nei guadagni dell'altra e viceversa. (.....) Al riguardo, pur non potendo escludersi che in singoli casi l'operatore bancario, pur versando in conflitto di interesse, decida di privilegiare l'interesse del cliente sacrificando il proprio, occorre comunque ragionare secondo una logica di verosimiglianza e di id quod plerumque accidit in base a criteri di ragionevole probabilità, prospettiva, nella quale appare oggettivamente inverosimile o comunque raro e poco probabile che un soggetto privilegi l'interesse altrui sacrificando il proprio>.

Conclusivamente la Sezione richiama l'attenzione del Comune sull'aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati, potendo, in via generale, i medesimi presentare rischi con effetti a carico





di esercizi futuri e la cui struttura e complessità potrebbe da un lato non essere in linea con le esigenze finanziarie dell'ente, dall'altro con l'effettiva capacità dello stesso (in relazione agli strumenti conoscitivi e valutativi ed alla professionalità di cui dispone) di comprendere a pieno ed adeguatamente i relativi rischi.

Si ribadisce, pertanto, la necessità che l'Ente adotti tutte le misure utili e necessarie al fine di monitorare attentamente l'andamento dei flussi di finanza derivata, assumendo le iniziative necessarie a prevenire rischi futuri, come da indicazioni normative e dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali.

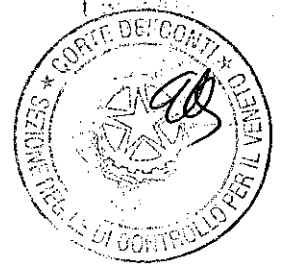
III. Questa Sezione, conclusivamente, ritiene che, ferme restando tutte le raccomandazioni già formulate in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità, in relazione alle medesime vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

PQM

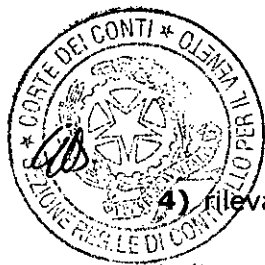
La Sezione regionale di controllo per il Veneto in base alle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, resa dall'organo di revisione del Comune di Badia Polesine (RO), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

1) prende atto che le misure correttive intraprese hanno consentito al Comune di Badia Polesine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui alla richiamata deliberazione n. 223/2014/PRSP e, in conseguenza, valuta favorevolmente la richiesta, inoltrata dall'Ente, di modifica della cadenza relativa all'adempimento trimestrale (deliberazione G.C n. 64

del 21/05/2014 di approvazione della relazione riferita al periodo Gennaio-Aprile 2014) per l'inoltro della specifica relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, validata dall'Organo di Revisione, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, nella quale vengano specificatamente individuate le spese delle quali viene preclusa l'attivazione, in quanto prive di copertura o sostenibilità, modificando il predetto termine da trimestrale in semestrale;



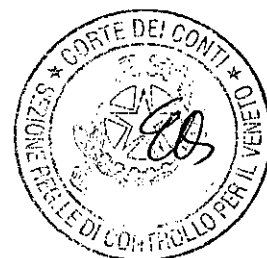
2) rileva, per l'esercizio 2012, che l'Amministrazione ha costruito gli equilibri di bilancio attraverso l'applicazione, per spese correnti, di entrate non aventi il carattere della stabilità, avendo utilizzato per tale finalità una quota di oneri di urbanizzazione, pari al 43,21% dell'accertato a cui si aggiunge, a livello di flussi di cassa, una notevole sofferenza per quel che riguarda il grado di copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti che si accompagna ad un disavanzo di gestione della parte corrente, nonché un fondo cassa nullo e l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria (ricorrente e costante anche negli esercizi precedenti) con scoperto a chiusura esercizio; **3)** rileva una elevata incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive e dei residui passivi sugli impegni complessivi unitamente alla permanenza di residui passivi "vetusti" di parte capitale, a cui si accompagna un insoddisfacente tasso di smaltimento sia in relazione alla gestione corrente che in conto capitale e la presenza di residui passivi del Tit. II non garantiti dalla copertura dei residui attivi del Tit. IV e del Tit. V, sommati alla disponibilità di cassa (in specie nulla); -



4) rileva la presenza di alcune società partecipate sia direttamente che indirettamente che hanno chiuso in perdita al 31/12/2012;

5) accerta la violazione dei limiti posti all'indebitamento atteso che per l'esercizio 2012 l'Amministrazione non ha rispettato il limite posto dall'art. 204 TUEL che si è attestato all'8,03% e, nel contempo, l'avvenuto sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7 - *Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*- che, in specie, si attesta al 206,57% in presenza di un risultato contabile di gestione positivo;

6) invita l'Amministrazione comunale, quanto agli equilibri e vincoli di bilancio, ad improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L., con particolare riferimento al Capo IV nonché a monitorare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, assicurandone il rispetto. Nel contempo, raccomanda all'Ente l'adozione di misure gestionali utili ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive e ad assicurare l'equilibrio sostanziale di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio;



7) invita l'Amministrazione, alla luce anche di quanto previsto dal nuovo articolo 147 *quater* del TUEL, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle proprie società partecipate, in particolare della Polesine Acque spa, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente;

8) invita l'Amministrazione comunale a monitorare attentamente gli andamenti gestori ed il livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettarne gli specifici parametri e, nel contempo, richiama l'attenzione del Comune sull'aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati, potendo, in via generale, i medesimi presentare rischi con effetti a carico di esercizi futuri e la cui struttura e complessità potrebbe da un lato non essere in linea con le esigenze finanziarie dell'ente, dall'altro con l'effettiva capacità dello stesso (in relazione agli strumenti conoscitivi e valutativi ed alla professionalità di cui dispone) di comprendere a pieno ed adeguatamente i relativi rischi e, nel contempo, ribadisce la necessità che l'Ente adotti tutte le misure utili e necessarie al fine di monitorare attentamente l'andamento dei flussi di finanza derivata, assumendo le iniziative necessarie a prevenire rischi futuri, come da indicazioni normative e dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali;

9) raccomanda all'organo di revisione di effettuare un'accurata verifica delle difficoltà dell'Ente in ordine alla gestione della liquidità;

10) richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di Revisione, Segretario comunale) e degli organi politici (ognuno per la parte di competenza) sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 *quinquies* e del rimodulato art. 153 del TUEL;

11) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Badia Polesine (RO) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2015.

Il Magistrato Relatore

Dott.ssa Brandolini Elena

Elena Brandolini

Il Presidente

dott. Josef Hermann Rössler

Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il **- 9 FEB. 2016**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

Raffaella Brandolese

